

## PROTOCOLLO DI INTESA tra

**TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA**

**UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA FOGGIA**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA**

**CAMERA PENALE DI FOGGIA**

**(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 e D.LGS. 10 OTTOBRE 2022 N. 150)**

- VISTA** la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “*deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*”. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con Messa alla Prova e nei confronti degli irreperibili.
- VISTI** gli artt. 29, 32 e 90 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “*delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, che hanno rispettivamente disciplinato:
- la proposta del Pubblico Ministero della sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini;
  - l’indiretta estensione dell’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova mediante riforma dell’art. 550 comma 2 c.p.p.;
  - le disposizioni transitorie applicabili ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
- VISTI** gli artt. 464-ter.1 c.p.p. e 550 comma 2 c.p.p. .
- VISTI** gli artt. 1 e 71 del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che hanno introdotto, rispettivamente, nel Libro I del codice penale, l’art. 20-bis (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”) e che ha riformulato gli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981.
- VISTI** il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “*delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” e le circolari n. 3/2022 e n. 1/2023 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che hanno previsto l’istituzione presso i Tribunali di presidi di prossimità dell’esecuzione penale esterna.
- CONCORDATO** che, per questo protocollo, per “*Tribunale*” deve intendersi “*Tribunale di Foggia*”; per “*Procura*” deve intendersi “*Procura della Repubblica di Foggia*”; per “*ULEPE*” deve intendersi “*Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia*”.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'attività preparatoria e negoziale curata anche dai Magistrati delegati del Tribunale (Dott.ssa Valeria Casciello, Prima Sezione Penale) e della Procura della Repubblica (Dott. Silvio Guarriello, Procuratore Aggiunto), i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni sopra indicate concordano le seguenti modalità operative.

## **Art. 1** **Sportello MAP e pene sostitutive**


Presso la sede del Tribunale viene istituito uno "*Sportello MAP e pene sostitutive*" a cura dell'ULEPE quale punto di riferimento specifico per imputati, difensori, Magistrati, Associazioni ed Enti interessati ad ottenere tutte le informazioni relative alla MAP, acquisire la modulistica necessaria all'avvio della relativa procedura, predisporre la domanda di ammissione alla MAP. Tale sportello potrà diventare sede di programmazione e sperimentazione di iniziative formative rivolte ai diversi attori coinvolti e ad esso potranno essere indirizzate eventuali criticità legate all'attuazione della MAP.

Lo "*Sportello MAP*" sarà attivo un giorno alla settimana in un locale predisposto allo scopo dal Tribunale, fornito dell'opportuna dotazione informatica e connessione alla RUG, con la presenza di personale, volontari ed esperti ex art. 80 O.P., messi a disposizione dall'ULEPE. Gli orari di apertura dello sportello saranno pubblicati sull'apposita sezione del sito web del Tribunale di Foggia.

## **Art. 2** **Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata dall'indagato/imputato.**

1. La richiesta di elaborazione del programma per la messa alla prova dovrà essere formulata utilizzando, prioritariamente, il modulo MAP 1, allegato al presente protocollo operativo, e presentata allo "*Sportello MAP e pene sostitutive*" presso il Tribunale o presso l'ULEPE, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico, o inoltrata, in alternativa, all'indirizzo PEC: [prot.uepe.foggia@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.foggia@giustiziacert.it). La richiesta dovrà contenere:
  - a. dati anagrafici dell'imputato/indagato (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica, fotocopia del documento di identità);
  - b. indicazione del Difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
  - c. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti all'abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.);
  - d. impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato, ovvero ove il risarcimento non sia possibile specificare le ragioni che non lo consentono;
  - e. impegno e disponibilità ad intraprendere, ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa;
  - f. autocertificazione dell'interessato ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non aver già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre indicare il numero di R.G e l'Autorità procedente);
  - g. fotocopia di un atto processuale dal quale risulti l'imputazione e il numero del procedimento penale;
  - h. dichiarazione di disponibilità a svolgere nel periodo di messa alla prova un lavoro di pubblica utilità presso un ente e/o associazione convenzionati con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.lgs. n. 274/2000. Si precisa che in questa fase preliminare non è necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'imputato/indagato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto la stessa potrà essere trasmessa contestualmente all'atto della formulazione del programma di trattamento;
  - i. se noti, nominativo del Giudice competente per il procedimento e data dell'udienza per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza, se già fissata.

2



2. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato. Se presentata dal Difensore munito di procura speciale, quest'ultimo deve allegare anche la fotocopia della procura speciale e del documento di identità dell'imputato.
3. In caso di inoltro all'ULEPE tramite PEC, l'accettazione e la consegna del sistema ha valore di ricevuta, da allegare alla richiesta di Messa alla Prova al Giudice come attestazione di avvenuta richiesta di programma all'ULEPE, senza ulteriori formalità.
4. Nell'ipotesi di deposito presso la sede dell'ULEPE, esclusivamente nei pomeriggi di apertura al pubblico, viene rilasciata attestazione e/o contestuale numero di protocollo dell'avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1, che l'interessato o il suo Difensore, unitamente alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e alla documentazione di cui sopra, avrà cura di depositare all'Autorità giudiziaria procedente almeno 7 giorni prima dell'udienza.
5. Nell'ipotesi di deposito presso lo "Sportello MAP e pene sostitutive" del Tribunale, l'istanza MAP dovrà essere presentata in duplice copia e all'istante o suo delegato verrà rilasciata una ricevuta su carta intestata dell'ULEPE, con data e firma del Funzionario o altro addetto che abbia ricevuto l'istanza, che provvederà successivamente anche alla protocollazione sul sistema CALLIOPE; resta inteso che la protocollazione sul sistema, pur successiva, non incide sulla efficacia processuale del deposito, che coincide con la materiale presentazione dell'istanza presso lo sportello.

### Art. 3

#### **Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari**

1. Il Pubblico Ministero, qualora intenda proporre alla persona sottoposta ad indagini, con l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova, si avvale dell'ULEPE per la formulazione della proposta con l'indicazione della durata e dei contenuti essenziali del programma trattamentale.
2. Il Pubblico Ministero e l'ULEPE, se interpellato, individueranno la durata del periodo di messa alla prova e definiranno i contenuti essenziali del programma trattamentale mediante individuazione della tipologia del lavoro di pubblica utilità più adatta alle competenze professionali ed alle attitudini lavorative del soggetto, nonché ogni altra utile attività idonea al percorso di reinserimento.
3. Qualora intenda avvalersi del supporto dell'ULEPE in fase di formulazione della proposta, il Pubblico Ministero dovrà presentare la richiesta allo "Sportello MAP e pene sostitutive" presso il Tribunale o presso l'ULEPE o in alternativa all'indirizzo PEC: [prot.uepe.foggia@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.foggia@giustiziacert.it).
4. La richiesta dovrà contenere:
  - a. dati anagrafici della persona sottoposta alle indagini (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica);
  - b. ove già nominato, l'indicazione del Difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
  - c. ove già in possesso di tali informazioni, anche le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di attestazione dello stato di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti all'abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.).

### Art. 4

#### **Valutazione dell'ammissibilità della richiesta**

1. Il Giudice del Tribunale, ricevuta la richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova unitamente all'attestazione della richiesta di elaborazione del programma per la messa alla prova presentata all'ULEPE, valuterà l'ammissibilità della richiesta e, in caso di deliberazione positiva, fisserà, non prima di 6 mesi, l'udienza per l'ammissione alla messa alla prova, mandando all'ULEPE per lo svolgimento della indagine socio-comportamentale e il programma di trattamento.
2. Il provvedimento del Giudice con cui è deliberata l'ammissibilità o l'inammissibilità della richiesta verrà comunicato tempestivamente dalla Cancelleria all'ULEPE all'indirizzo PEC: [prot.uepe.foggia@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.foggia@giustiziacert.it)




3 



**Art. 5**  
**Inchiesta MAP**

1. Solo dopo aver acquisito comunicazione della data di udienza, il Funzionario avvierà l'inchiesta nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso. Detta inchiesta dovrà prevedere l'elaborazione di due documenti: la relazione di indagine socio-comportamentale e il programma di trattamento acquisendo il consenso dell'interessato e l'adesione dell'ente presso il quale l'indagato/imputato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
2. Nelle ipotesi in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia promanata da una iniziativa del Pubblico Ministero, l'inchiesta del Funzionario incaricato dovrà prevedere l'elaborazione del programma di trattamento formulato d'intesa con l'indagato/imputato nei termini di seguito precisati.
3. La relazione di indagine socio-comportamentale dovrà contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi) le indicazioni relative a:
  - a. condizioni economiche dell'imputato e del suo nucleo familiare;
  - b. capacità e possibilità dell'imputato di adempiere al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione.
4. Il programma di trattamento verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell'indagato/imputato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, etc.), ed integrato dall'ULEPE, anche con il contributo, se ritenuto necessario, dello psicologo dell'ULEPE, in considerazione della peculiarità del caso, con l'indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e eventualmente dell'attività di volontariato se reperita, con l'indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l'indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto.
5. Il programma, qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, dovrà necessariamente comprendere la riabilitazione presso strutture pubbliche, in conformità al programma individualizzato stabilito dalle articolazioni competenti della ASL, eventualmente anche in regime residenziale. Esso, inoltre, non dovrà prevedere restrizioni della libertà personale.
6. Le autorizzazioni per la modifica del domicilio (salva l'ipotesi in cui si debba verificare la compatibilità con la tutela della persona offesa) o quelle relative al lavoro di pubblica utilità, potranno essere concesse direttamente dall'ULEPE, il quale ne darà comunicazione all'autorità giudiziaria.
7. Il programma di trattamento, firmato dall'interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla relazione sociale, dovranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria procedente dieci giorni prima della data dell'udienza ovvero, nell'ipotesi di proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dal Pubblico Ministero, entro i termini di legge, decorrenti dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari all'ULEPE di formulazione del programma di trattamento (*cf. art. 464-ter.1 c.p.p.*).

**Art. 6**  
**Ammissione al beneficio**

1. Con l'ordinanza di ammissione al beneficio, il Giudice fissa la data dell'udienza per la valutazione dell'esito della Messa alla Prova, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova e fissando la nuova udienza possibilmente non prima di 90 giorni dalla data di prevedibile conclusione del programma.
2. La Cancelleria del Giudice trasmetterà tempestivamente all'ULEPE via PEC [prot.uepe.foggia@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.foggia@giustiziacert.it) l'ordinanza relativa con l'allegato programma di trattamento definitivo al fine della sua sottoscrizione da parte dell'indagato/imputato.

**Art. 7**  
**Svolgimento della misura**

1. Entro 10 giorni dall'emissione dell'ordinanza di messa alla prova l'indagato/imputato dovrà presentarsi presso l'ULEPE per sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni. Una copia

4

Geckle



del verbale, redatto in duplice copia originale, sarà trasmessa al Giudice che ha emesso il provvedimento.

2. L'ULEPE provvede ad inviare la comunicazione di avvio della messa alla prova anche all'Ente/Associazione presso il quale l'indagato/imputato svolgerà il lavoro di pubblica utilità con l'invito di fornire riscontro sull'effettivo inizio. L'ULEPE provvederà, ove previsto, ad inviare la comunicazione di avvio della misura all'associazione dove l'indagato/imputato presterà attività di volontariato e/o all'Ente dove sarà effettuata l'attività di mediazione.
3. L'ULEPE informa il Giudice sull'andamento della misura solo nel caso di andamento negativo, o se la prova abbia una durata inferiore e proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento o se intenda proporre la conclusione della misura per l'anticipato raggiungimento degli obiettivi del programma.
4. Alla scadenza del periodo di messa alla prova, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza di valutazione, l'ULEPE trasmette al Giudice una relazione finale sull'andamento e sull'esito del periodo di esecuzione della prova.
5. Il provvedimento emesso dal Giudice all'esito dell'udienza fissata per la verifica della messa alla prova sarà comunicato, a cura della Cancelleria del Giudice, all'ULEPE al fine dell'aggiornamento della banca dati dello SDI (sistema informativo interforze).

#### Art. 8

##### **Pene sostitutive: adempimenti preliminari**

1. All'udienza fissata per la discussione, il Difensore dell'imputato munito di procura speciale ovvero il Difensore dell'imputato presente che intende chiedere o acconsentire alla sostituzione della pena con una delle pene sostitutive di cui agli art. 53 e ss. della legge n. 689 del 1981 è onerato di depositare la documentazione necessaria e utile a fornire gli elementi per la valutazione in ordine all'applicazione di una delle pene sostitutive. A titolo esemplificativo: documentazione attestante la legittima occupazione dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro, buste paga, iscrizione a corsi di studio/formazione, documentazione relativa alle condizioni di reddito dell'imputato, certificazioni attestante disturbi e/o percorsi di cura e documentazione attestante le condizioni indicate nell'art. 58, comma quarto, l. 689/1981. In caso di richiesta e/o consenso alla sostituzione della pena detentiva breve con le pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità, semi libertà e detenzione domiciliare, al fine di consentire una più celere valutazione e semplificare le attività di competenza dell'ULEPE, è opportuno che il Difensore depositi la dichiarazione di disponibilità dell'Ente convenzionato con il Tribunale per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
2. Qualora il Giudice, all'esito dell'avviso dato alle parti presenti ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., decida di interpellare l'ULEPE ai fini della valutazione in ordine all'applicazione di una delle pene sostitutive, copia della documentazione già prodotta dal Difensore di cui al precedente comma 1 deve essere dallo stesso tempestivamente trasmessa all'ULEPE via PEC [prot.uepe.foggia@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.foggia@giustiziacert.it), oppure mediante il deposito presso lo sportello "Sportello MAP e pene sostitutive" presso il Tribunale.

#### Art. 9

##### **Procedimento di applicazione di una pena sostitutiva senza l'ausilio dell'ULEPE**

1. Qualora il Tribunale decida immediatamente e senza l'ausilio dell'ULEPE di applicare una pena sostitutiva breve ne dà avviso all' ULEPE che, in esito al passaggio in giudicato della sentenza e alla successiva ordinanza di esecuzione del Magistrato di Sorveglianza, ovvero immediatamente in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prende in carico il soggetto per la predisposizione del programma di trattamento.
2. Quando l'imputato e il Pubblico Ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis c.p.p., anche nelle ipotesi di cui all'art. 554 ter, comma 2, c.p.p., e il Giudice sia in possesso di elementi utili per decidere immediatamente, si applica quanto previsto dal precedente comma 1.

PU

5

3. Nella sentenza o nel decreto penale di condanna in cui è stata applicata una pena sostitutiva delle pene detentive brevi, il Tribunale invita l'imputato a presentarsi presso l'ULEPE immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza o l'esecutività del decreto penale di condanna.
4. Nei casi disciplinati da tale articolo l'ULEPE, per la formulazione del programma di trattamento, si uniforma alle prescrizioni dettate dalla competente Autorità Giudiziaria (Tribunale di Sorveglianza o Tribunale Ordinario) e, ove necessario, propone le modifiche e gli accorgimenti utili al reinserimento sociale del condannato.

#### Art. 10

##### Procedimento di applicazione di una pena sostitutiva con l'ausilio dell'ULEPE

1. Il Tribunale, qualora non sia in possesso di elementi sufficienti per decidere immediatamente in ordine all'applicazione di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi, richiede all'ULEPE tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, nonché l'elaborazione del programma di trattamento, indicando la data dell'udienza fissata ai sensi del primo comma dell'art. 545-bis c.p.p..
2. Il Funzionario incaricato dell'ULEPE avvia una breve indagine socio-familiare con le modalità ritenute più opportune in relazione alle particolarità del caso concreto e tenendo conto della documentazione depositata dal Difensore di cui al precedente art. 8. La relazione di indagine socio-familiare deve contenere le informazioni su:
  - a. condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato e del suo nucleo familiare;
  - b. disponibilità dell'imputato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, ovvero, ove necessario, a sottoporsi a programmi terapeutici, specificando luogo e modalità di svolgimento di tali attività;
  - c. competenze professionali e attitudini lavorative dell'imputato, per l'eventuale svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  - d. disponibilità di un domicilio idoneo proprio o del nucleo familiare dell'imputato.

Il programma di trattamento è redatto dal Funzionario incaricato dall'ULEPE tenendo conto della documentazione e della dichiarazione di disponibilità dell'Ente convenzionato di cui al precedente art. 8.

3. Il Tribunale, ove strettamente necessario, chiede ausilio all' ULEPE anche qualora debba acquisire dai soggetti indicati dall'articolo 94 del D.P.R. n. 309/1990, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol, ovvero da gioco di azzardo, nonché il programma terapeutico che il condannato abbia già in corso o a cui intenda sottoporsi.
4. L'ULEPE trasmette al Tribunale la relazione, il programma di trattamento e, ove richiesta, la documentazione di cui al precedente comma 3, almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione e di cui al precedente comma 1.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 459, comma 1-ter, c.p.p. il Difensore dell'imputato trasmette tempestivamente all'ULEPE, via PEC [prot.uepe.foggia@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.foggia@giustiziacert.it), oppure mediante il deposito allo sportello "*Sportello MAP e pene sostitutive*" presso il Tribunale, l'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità presentata al Giudice, unitamente alla dichiarazione di disponibilità dell'Ente convenzionato. Trascorsi 40 giorni dalla presentazione della richiesta, l'ULEPE trasmette al Giudice l'esito dell'indagine socio-familiare e il programma di trattamento di cui al precedente comma 2.

#### Art. 11


##### Esecuzione delle pene sostitutive

1. L'ULEPE riferisce all'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale di Sorveglianza o Tribunale Ordinario), almeno ogni 6 mesi, sull'andamento delle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento.

2. Il provvedimento di revoca della pena sostitutiva pecuniaria e conversione della stessa nella semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva o lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è trasmesso dalla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria competente all'ULEPE affinché predisponga il programma di trattamento.

Foggia, 20 luglio 2023

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Sebastiano L. Gentile

  
\_\_\_\_\_


Il Presidente del COA  
Avv. Gianluca Ursitti

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore dell'ULEPE  
Dott.ssa P. Mirella Enza Malcangi

  
\_\_\_\_\_

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Ludovico Vaccaro

  
\_\_\_\_\_

Il Presidente della Camera Penale  
Avv. Giulio Adolfo Treggiari

  
\_\_\_\_\_

